



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 85/24

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30498 del registro di Segreteria su ricorso proposto dal Signor

A. R., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Tempesta del foro di Milano (davide.tempesta@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bareggio (MI), Via Gran Sasso n. 49, come da procura speciale in calce al ricorso,

avverso

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura INPS di Milano; nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it..

Visto il ricorso pensionistico, depositato dal Sig. A. R. in data 14.6.2023;

Visti gli atti e documenti di causa;

	Uditi, all’udienza del 21.3.2024, l’Avv. Davide Tempesta, per la parte	
	ricorrente e l’avv. Simone Schettino, su delega dell’avv. Giulio Peco, per	
	l’Inps.	
	FATTO	
	Il Sig. A. R., Capo Squadra Esperto dei Vigili del Fuoco, in	
	quiescenza dal 18.12.2020 col sistema misto retributivo/contributivo - con	
	servizio utile, alla data del 31.12.1995, superiore a 15 anni e inferiore a 18	
	anni - ha domandato, previa proposizione di istanza amministrativa in data	
	10.5.2023, rimasta priva di riscontro, il riconoscimento del diritto - ai sensi e	
	per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – ad	
	ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento	
	pensionistico con l’attribuzione della percentuale di rendimento ivi prevista	
	ai fini del calcolo della pensione, con decorrenza dalla data di collocamento	
	in quiescenza.	
	Il ricorrente ha richiamato, a sostegno della domanda, giurisprudenza	
	favorevole della Corte dei Conti nella <i>subiecta materia</i> , in particolare il	
	pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza	
	n.1/2021/QM) e ha evidenziato che la spettanza del diritto previdenziale	
	invocato deriverebbe chiaramente dal dettato della disposizione legislativa e	
	dall’interpretazione giurisprudenziale del quadro normativo di riferimento.	
	Secondo la statuizione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, infatti, la	
	quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi	
	dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale	
	militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31	
	dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, andrebbe	
	2	

	calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati	
	alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno	
	utile.	
	Il ricorrente ha quindi concluso domandando la riliquidazione del	
	trattamento previdenziale, con la vittoria delle spese.	
	L'Inps si è costituita con memoria depositata il 10.11.2023 e dopo	
	aver riepilogato la vicenda pensionistica del Sig. A. e aver dato conto	
	dell'assetto normativo e giurisprudenziale consolidatosi a seguito delle	
	sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021, ha	
	rappresentato, quanto al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili	
	del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, che l'Inps si è	
	conformata alla giurisprudenza di codesta Corte con circolare n. 68 del	
	14/06/2022, accompagnata dai necessari adeguamenti informatici. Pertanto	
	la Sede competente – essendo stati appena ovviati problemi applicativi già	
	sottoposti all'attenzione della Direzione centrale competente – sarebbe stata	
	in grado a breve in grado di provvedere al ricalcolo e alla riliquidazione, con	
	arretrati, entro febbraio 2024.	
	Ha quindi concluso domandando, previo rinvio a udienza successiva	
	a febbraio 2024 al fine di consentire la verifica da parte ricorrente del	
	provvedimento e del pagamento degli arretrati, dichiarare la cessazione della	
	materia del contendere o respingere il ricorso, a seconda della posizione che	
	vorrà assumere parte ricorrente a fronte del provvedimento dell'Inps Con	
	compensazione delle spese di lite.	
	Il giudizio veniva discusso all'udienza del 23.11.2023, a seguito della	
	quale il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza di discussione allo scopo	
	3	

	di pervenire alla definizione in via amministrativa della controversia.	
	L'INPS ha provveduto a depositare, in data 20.2.2024, la	
	documentazione attestante l'intervenuta riliquidazione della pensione, con	
	arretrati, nel rispetto del criterio dettato dalla nota pronuncia delle Sezioni	
	riunite n.1/2021/QM.	
	All'odierna udienza le parti hanno concluso in conformità agli atti	
	depositati in giudizio.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dal Sig. A., finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento	
	previdenziale sulla base della previsione dell'art.54, DPR n.1092/1973, è	
	stata integralmente accolta in via amministrativa dall'INPS in applicazione	
	del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM).	
	L'INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver	
	proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale con decorrenza	
	19.12.2020 e al pagamento degli arretrati (cfr. Allegato B della nota	
	depositata il 20.2.2024).	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese	
	del giudizio, atteso in particolare che l'amministrazione previdenziale, a	
	4	

